



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE E DEL GONFALONE ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE

Approvato con delibera di CC. n. 27 del 12/09/2009
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 24/09/2009 al 09/10/2009
Entra in vigore dal 10/10/2009

Art . 1

Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa attribuita al Comune, disciplina l'esposizione della bandiera della Repubblica Italiana ,dell'Unione Europea, della Regione Piemonte ,delle bandiere dei paesi stranieri e delle Nazioni Unite nonché del gonfalone del Comune di Armeno , ai sensi della legge .05.02.1998 n. 22 e del DPR 07.04.2000 n. 112.

Art . 2

La bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione Europea e quella della Regione Piemonte vengono esposte in via permanente all'esterno del Palazzo Comunale in Piazza della vittoria n. 11. Unitamente alle suddette bandiere, il giorno 24 ottobre, giornata delle Nazioni Unite, viene esposta anche la bandiera delle Nazioni Unite.

L'ordine da seguire nella collocazione delle bandiere sulle aste o pennoni è quello stabilito dall'art. 2 del Dpr 07.04.2000 n. 121.

Art . 3

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Art . 4

Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alla bandiera due strisce di velo nero.

Art . 5

La bandiera della Repubblica Italiana , la bandiera dell'Unione Europea e quella della Regione Piemonte vengono esposte in via permanente, congiuntamente al Gonfalone Comunale, all'interno del Palazzo Comunale nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

La bandiera della Repubblica Italiana , la bandiera dell'Unione Europea e quella della Regione Piemonte vengono esposte in via permanente, all'interno del Palazzo Comunale,nell'ufficio del Sindaco.

Art . 6

L'utilizzo del Gonfalone Comunale all'interno ed all'esterno del territorio Comunale quando non richiesto espressamente dalle autorità nazionali e regionali è disposto dal Sindaco in occasione di manifestazioni ufficiali.

Art . 7

Il Sindaco può disporre, inoltre, l'esposizione sia all'interno che all'esterno degli edifici comunali: di bandiere dei paesi stranieri, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere.

Art . 8

Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

Art . 9

Il Sindaco designa un responsabile alla verifica dell'esposizione corretta delle bandiere nel rispetto delle norme e delle disposizioni nazionali e regionali nonché del presente regolamento.